

SEDUTE DELLE COMMISSIONI

PRESIDENZA E INTERNO (1°)

MERCOLEDÌ 6 OTTOBRE 1965

Presidenza del Presidente
PICARDI

Intervengono il Ministro per la riforma della pubblica Amministrazione Preti e il Sottosegretario di Stato per l'interno Ceccherini.

La seduta ha inizio alle ore 10.

IN SEDE REFERENTE

« Delega al Governo per l'emanazione di un testo unico delle norme relative al trattamento di quiescenza dei dipendenti dello Stato » (1161).
(Esame e rinvio).

Riferisce ampiamente il senatore Agrimi: a suo avviso, il disegno di legge, che pure affronta problemi di cui non si può protrarre ulteriormente la soluzione, va precisato in alcuni punti, ma soprattutto dev'essere profondamente meditato affinché non si giunga a decisioni affrettate, anche perché il Governo ha già predisposto un organico provvedimento legislativo regolante l'intera materia.

Il senatore Aimoni dichiara di condividere le perplessità del relatore, e suggerisce che l'esame del disegno di legge sia rinviato ad altra seduta.

Il senatore Bonafini afferma che nessuna diretta responsabilità per l'attuale regola-

mentazione del settore può essere addossata al ministro Preti, il quale tenta coraggiosamente di impostare problemi trascurati in precedenza. A giudizio dell'oratore, è preferibile affrontare, sia pure non integralmente, i problemi del trattamento di quiescenza dei dipendenti statali, piuttosto che rinviarne la soluzione, in attesa di riforme globali.

Il senatore Bisori sottolinea la limitata portata del provvedimento, che tocca questioni di ordine pratico e tecnico ma non vuole avere riflessi di natura politica. Dal canto suo, il senatore Battaglia sottolinea la necessità di precisare con maggiore rigore i limiti del disegno di legge.

Il ministro Preti risponde poi agli oratori intervenuti, sostenendo l'opportunità di approvare senza modificazioni il disegno di legge.

Il seguito dell'esame del disegno di legge è quindi rinviato ad altra seduta.

« Delega al Governo per l'emanazione di norme relative alla semplificazione dei controlli » (1214).
(Esame).

Il senatore Giraud riferisce favorevolmente sul provvedimento, sostenendo che esso, comportando opportune revisioni al controllo di legittimità ed a quello contabile, ben s'inquadra nel programma governativo di semplificazione e di snellimento delle procedure amministrative.

Dopo che i senatori Tupini, Agrimi e Gianquinto hanno chiesto chiarimenti, e dopo che il senatore Palumbo ha illustrato

una proposta di modifica al punto 9) dell'articolo 1, prende la parola il senatore Caruso, il quale manifesta numerose perplessità sulle varie disposizioni del disegno di legge.

Il ministro Preti replica ai precedenti oratori, dopo di che la Commissione procede all'esame degli articoli. Partecipano al dibattito il presidente Picardi, il ministro Preti, il relatore Giraudo e i senatori Caruso, Bisori, Gianquinto e Palumbo.

Infine la Commissione autorizza il senatore Giraudo a presentare all'Assemblea la relazione favorevole all'approvazione del disegno di legge, con alcune modificazioni agli articoli 1 e 2.

IN SEDE DELIBERANTE

« Norme transitorie per la costituzione del Consiglio superiore della pubblica Amministrazione » (1160).

(Seguito della discussione e rinvio).

I senatori Fabiani e Preziosi chiedono al ministro Preti di precisare il punto di vista del Governo circa un eventuale emendamento al testo della Sottocommissione, in virtù del quale, al punto c) del primo comma, sarebbe indicato un numero di 14 (anzichè di 12) direttori generali.

Il ministro Preti afferma che è anzitutto essenziale porre il Consiglio superiore della pubblica Amministrazione in grado di funzionare; dichiara poi che non si opporrebbe all'emendamento cui hanno fatto cenno i precedenti oratori.

Il senatore Bisori ripropone il quesito se sia ammissibile che la Commissione deliberi su una norma profondamente diversa da quella contenuta nel provvedimento ad essa originariamente assegnato. Il seguito della discussione viene quindi rinviato ad altra seduta.

« Concessione di un contributo straordinario per l'organizzazione in Roma del XVII Congresso internazionale delle Associazioni nazionali del film scientifico e di insegnamento » (687), d'iniziativa dei deputati De Maria e Turnaturi, approvato dalla Camera dei deputati.

(Discussione ed approvazione).

Sul provvedimento riferisce il presidente Picardi, in sostituzione del senatore Agrimi, assentatosi per altri impegni di lavoro. Quindi, senza dibattito, la Commissione appro-

va il disegno di legge nel testo trasmesso dall'altro ramo del Parlamento.

IN SEDE CONSULTIVA

« Norme sulla composizione del Consiglio direttivo dell'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta » (1328), d'iniziativa del deputato Alessandrini, approvato dalla Camera dei deputati.
(Parere alla 9ª Commissione).

Senza dibattito, la Commissione decide di trasmettere alla Commissione di merito parere favorevole all'approvazione del provvedimento.

La seduta termina alle ore 12,35.

DIFESA (4ª)

MERCOLEDÌ 6 OTTOBRE 1965

Presidenza del Presidente
CORNAGGIA MEDICI

Interviene il Sottosegretario di Stato per la difesa Pelizzo.

La seduta ha inizio alle ore 10,30.

IN SEDE DELIBERANTE

« Interpretazione autentica della legge 25 gennaio 1962, n. 24, relativa al computo dell'anzianità di servizio degli ufficiali provenienti dai sottufficiali » (1272), d'iniziativa del deputato Durand de la Penne, approvato dalla Camera dei deputati.

(Discussione ed approvazione).

Il senatore Venturi, relatore, ricorda che l'articolo 1 della legge 25 gennaio 1962, numero 24, ha stabilito che per gli ufficiali delle tre Forze armate, della Guardia di finanza e della Pubblica sicurezza provenienti dai sottufficiali l'anzianità di servizio, ai fini della progressione economica, sia computata dal giorno dell'arruolamento e, comunque, da data non anteriore al 17° anno di età.

La norma di cui sopra non sembrerebbe dar luogo a dubbi di interpretazione, in quanto essa si riferisce a tutti gli ufficiali che abbiano prestato servizio da sottufficiali. Tuttavia, poichè in sede di applicazione sono state escluse alcune categorie di ufficiali, si

ravvisa l'opportunità del disegno di legge, allo scopo di eliminare interpretazioni erronee.

Dopo che il Sottosegretario di Stato ha manifestato il suo parere favorevole, il disegno di legge è approvato, senza modificazioni, nel testo trasmesso dall'altro ramo del Parlamento.

« Istituzione della medaglia al merito aeronautico e soppressione della medaglia commemorativa di imprese aeronautiche » (1271).

(Discussione ed approvazione).

Il Presidente, relatore, fa presente che, con regio decreto 27 novembre 1926, n. 2297, furono istituite la « medaglia al valore aeronautico » e la « medaglia commemorativa di imprese aeronautiche », quest'ultima destinata a ricompensare il concorso particolarmente intelligente, coraggioso ed efficace, prestato in volo da chiunque faccia parte di un aeromobile durante un'impresa aeronautica di segnalata importanza.

Tuttavia, le condizioni poste per la concessione di tale distinzione onorifica si sono, in pratica, dimostrate tali da non consentire sino ad oggi di far luogo al conferimento della decorazione. La medaglia in questione si è, pertanto, rivelata inutile, mentre sarebbe particolarmente opportuno poter disporre di una decorazione da conferire a cittadini italiani o stranieri, che abbiano acquisito particolari benemeritenze in materia di sviluppo e di progresso della aviazione in generale, e di quella italiana in particolare. A ciò potrebbe provvedersi con l'istituzione di una « medaglia al merito aeronautico », destinata a sostituire la « medaglia commemorativa di un'impresa aeronautica », come propone il presente disegno di legge.

Dopo che il rappresentante del Governo ha manifestato il suo parere favorevole, il disegno di legge è approvato senza emendamenti.

« Indennità da corrispondere al personale della Marina militare in caso di sinistro marittimo per la perdita di vestiario, di strumenti nautici, scientifici e chirurgici » (1323).

(Discussione e rinvio).

Il relatore, senatore Zenti, ricorda che a favore del personale della Marina militare,

il quale in caso di sinistro marittimo subisce la perdita del vestiario e di strumenti nautici, scientifici e chirurgici, sono da tempo previste particolari indennità, la cui misura è attualmente stabilita dalla tabella allegata al decreto legislativo luogotenenziale 10 agosto 1944, n. 508.

Con il presente disegno di legge si provvede ad una rivalutazione delle suddette indennità — in ragione di 18 volte rispetto alle misure fissate nel 1944 — e ad una nuova disciplina della materia che, semplificando le vecchie norme, le chiarisce e le estende al personale imbarcato dell'Esercito, della Aeronautica e del Corpo della guardia di finanza.

Il relatore conclude dichiarandosi favorevole allo spirito che informa il disegno di legge; vorrebbe, però, che le indennità fossero rivalutate in ragione di trenta volte rispetto a quelle fissate nel 1944; e ritiene che la imputazione dell'onere annuo derivante dal provvedimento debba essere fatta a carico del capitolo 2542 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa, e non del capitolo 2545, come è detto nell'articolo 8.

Si svolge quindi un ampio dibattito, nel quale intervengono il senatore Palermo — il quale propone che le indennità siano aumentate di cinquanta volte —, i senatori Valauri, Fanelli e Rosati e il sottosegretario Pelizzo; in conclusione, il relatore propone un aumento nella misura di quaranta volte rispetto al 1944.

Il seguito della discussione è quindi rinviato ad altra seduta, per una migliore valutazione del provvedimento.

« Facoltà di adempiere volontariamente agli obblighi di leva al compimento del 18° anno di età » (1325), d'iniziativa del senatore Morandi.

(Discussione e rinvio).

Il relatore, senatore Piasenti, ricorda che oggi la chiamata delle classi di leva avviene quando i giovani hanno compiuto 20 anni, cioè ad un'epoca nella quale costoro, avendo concluso da almeno due anni gli studi medi superiori o la preparazione tecnica, o, comunque, avendo già maturata la scelta di un'occupazione, non sono in grado di assicurarsi una carriera o d'intraprendere un mestiere, in quanto le assunzioni sono pre-

valentemente subordinate all'avvenuto adempimento dell'obbligo di leva, col risultato che, nella migliore delle ipotesi, il rapporto di lavoro viene interrotto senza la garanzia della conservazione del posto. Il relatore conclude dichiarandosi favorevole al disegno di legge.

Quindi il Sottosegretario di Stato, pur aderendo allo spirito che informa il provvedimento, chiede un breve rinvio della discussione, per giungere ad una migliore formulazione dell'articolo unico, che tenga conto anche delle esigenze della leva e dell'arruolamento.

Il seguito della discussione è quindi rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 12,30.

FINANZE E TESORO (5ª)

MERCOLEDÌ 6 OTTOBRE 1965

Presidenza del Presidente
BERTONE

Intervengono il Ministro delle partecipazioni statali Bo e il Sottosegretario di Stato allo stesso Dicastero Donat Cattin.

La seduta ha inizio alle ore 9,50.

IN SEDE REFERENTE

« Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1966 » (1343).

— Stato di previsione della spesa del Ministero delle partecipazioni statali (**Tabella 18**).

(Esame e rinvio).

Il relatore, senatore Terenzio Magliano, svolge un'ampia esposizione, richiamandosi anzitutto alla relazione fatta lo scorso anno sul corrispondente stato di previsione dal compianto senatore Roselli ed auspicando che, in futuro, i relatori sul bilancio dello Stato possano avere maggior tempo a disposizione. L'oratore affronta poi il problema del rapporto tra il Ministero delle partecipazioni statali e l'assetto organizzativo della programmazione nazionale, auspicando che il necessario collegamento si realizzi senza un

burocratico appesantimento delle strutture. Tale collegamento, prosegue il relatore, deve tener conto anche dell'esigenza di lasciare agli Enti di gestione ed alle società operanti il necessario margine di autonomia. Dopo avere elogiato la completezza della documentazione offerta al Parlamento per l'esame del bilancio dal Ministero delle partecipazioni statali, il senatore Magliano osserva che la politica seguita dal Ministero è valsa, durante il 1965, a contenere gli effetti negativi della sfavorevole congiuntura sul sistema delle partecipazioni statali, nel quale, per il 1966, dovrà essere affrontato il problema del potenziamento degli investimenti, che costituisce il punto più critico dell'attuale situazione economica; a questo proposito, chiede conferma del ventilato programma aggiuntivo di investimenti delle partecipazioni statali.

Dopo alcuni cenni su taluni problemi particolari, il senatore Magliano conclude la sua relazione chiedendo alla Commissione di pronunciarsi favorevolmente sullo stato di previsione della spesa del Ministero delle partecipazioni statali.

Si apre quindi la discussione generale.

Il senatore Lo Giudice osserva che l'iniziato processo di revisione del sistema delle partecipazioni dello Stato ha subito una battuta di arresto in conseguenza dello sfavorevole andamento congiunturale, ma che esso dovrà essere ripreso, in modo da giungere ad un maggior grado di coordinamento dell'attività economica dello Stato. Premesso di condividere le impostazioni del relatore in merito al collegamento con la programmazione e all'autonomia degli enti di gestione e delle società operanti, l'oratore esprime preoccupazioni per la riduzione dell'autofinanziamento nell'attività del gruppo ENI e per l'aumento, comune a tutte le società a partecipazione pubblica, del ricorso al mercato finanziario, che, unitamente all'incremento del debito a breve termine, non può mancare di incidere sui costi di produzione e di assorbire, a favore dei settori di base, anche i mezzi che sul mercato creditizio potrebbero essere riservati alla piccola e media industria. Per questi motivi, a giudizio dell'oratore, il necessario potenziamento delle partecipazioni statali dovrebbe avvenire mediante l'incremento del-

le partecipazioni azionarie dello Stato, aumentando, cioè, la partecipazione statale al capitale di rischio.

Prende quindi la parola il senatore Artom, il quale, associandosi alle considerazioni del precedente oratore, auspica un maggior ricorso al capitale azionario rispetto a quello obbligazionario, il quale, ovviamente, è più costoso e favorisce meno la partecipazione del risparmio privato, che, a suo avviso, dovrebbe essere maggiormente associato all'attività delle partecipazioni statali. L'oratore prosegue auspicando che venga concessa maggiore autonomia e responsabilità alle società operanti, senza cedere troppo alle suggestioni del controllo sull'attività, mentre invece il controllo deve essere severo sulla contabilità, con eventuale ricorso ad un corpo apposito di ispettori.

Dopo alcuni rilievi in merito a problemi particolari (*deficit* del quotidiano « Il Giorno », attività della Società di pubblicità SIPRA, investimenti delle società di navigazione e telefoniche), il senatore Artom conclude chiedendo un riassetto delle partecipazioni statali, secondo criteri di maggiore omogeneità, con l'eliminazione dei più vistosi esempi di doppi impieghi, quali quelli che si verificano nel settore tessile.

Il senatore Pirastu, dopo aver auspicato che il problema delle partecipazioni statali possa essere, data la sua importanza, oggetto di un dibattito pienamente autonomo, disgiunto anche da quello sul bilancio dello Stato, sottolinea il ruolo delle partecipazioni statali nella programmazione economica nazionale, rilevando una certa contraddizione tra la politica economica generale del Governo, tutta impostata sull'incentivazione, e quella delle partecipazioni statali, che sembrano indirizzate a svolgere una funzione di rottura. Quanto al riordinamento del Dicastero, l'oratore ritiene che esso debba condurre ad un rafforzamento dei poteri di controllo del Ministro ed auspica anche egli un maggior coordinamento dell'attività delle partecipazioni statali. Premesso che non ci si può fermare alla considerazione dei soli problemi organizzativi, il senatore Pirastu dichiara che l'aspetto fondamentale da esaminare è quello dei programmi di investimento; a questo proposito, egli critica la prevalenza data agli investimenti non diret-

tamente produttivi, effettuati nel settore dei servizi, rispetto a quelli in settori produttivi, i quali richiedono, in genere, un minore immobilizzo di capitali e danno, al tempo stesso, un maggior contributo all'occupazione.

Dopo alcune considerazioni sul programma quinquennale delle partecipazioni statali, sui rapporti tra partecipazioni statali e capitale straniero e sulla eventualità di una riduzione del campo di attività dell'ENI, il senatore Pirastu illustra tre ordini del giorno. Il primo impegna il Governo ad aggiornare il piano di investimenti per il 1966, specialmente per le urgenti necessità del settore tessile, ed a riferire in proposito al Parlamento; il secondo impegna il Governo ad intervenire, mediante le partecipazioni statali del settore chimico, nell'industria farmaceutica per la produzione delle più importanti sostanze di base e dei farmaci di più largo interesse sociale; il terzo, infine, impegna il Governo a realizzare il programma straordinario d'interventi in Sardegna, indicando anche alcuni punti prioritari.

Il senatore Trabucchi auspica una diversa articolazione della documentazione concernente le partecipazioni statali, in modo che sia possibile seguire i risultati dell'attività nei diversi settori, in particolare distinguendo quelli nei quali le partecipazioni svolgono funzioni di integrazione dei compiti dello Stato da quelli direttamente produttivi. L'oratore prosegue mettendo in rilievo due aspetti che gli appaiono fondamentali: il settore pubblico non fornisce oggi mezzi sufficienti per la gestione della massa delle partecipazioni statali e pertanto occorre un maggiore impegno dello Stato nelle partecipazioni azionarie; occorre poi risolvere chiaramente la questione dei controlli, ponendo con decisione il dilemma del carattere pubblicistico o privatistico della gestione delle partecipazioni statali.

Il senatore Mammucari pone quindi una serie di quesiti al Ministro delle partecipazioni statali, chiedendogli di precisare le funzioni della Società Maccarese, che rappresenta l'unico esempio di partecipazione statale nel campo agricolo, e di indicare i motivi per cui, in un momento così grave per l'edilizia, il Ministero non pensa ad avviare un'attività nel settore della pre-

fabbricazione. Il senatore Mammucari chiede anche che venga potenziata l'attività di ricerca delle partecipazioni statali nel settore nucleare ed elettronico, al fine di evitare una totale dipendenza dall'estero in questo campo. L'oratore conclude il suo intervento chiedendo che l'IRI si faccia promotore di una azione per evitare la infiltrazione del capitale straniero nel settore automobilistico.

Il senatore Bonacina, dopo avere illustrato un ordine del giorno (cui aderisce anche il senatore Artom), nel quale si invita il Governo ad attuare nel Friuli gli investimenti connessi alla coltivazione della miniera di Cave del Predil, chiede che la relazione programmatica delle partecipazioni statali venga in futuro allegata alla relazione previsionale e programmatica e non al bilancio e che vengano a tal fine introdotte le necessarie modifiche legislative. Dopo aver accennato al problema della concorrenza che le autostrade svolgono nei confronti delle ferrovie ed alla crisi nel settore delle costruzioni ferroviarie, il senatore Bonacina conclude invitando il Ministro delle partecipazioni statali a continuare a svolgere la sua azione di pressione a favore della programmazione, nel cui quadro va inserita anche la ristrutturazione del Dicastero.

Il senatore Cuzari chiede quindi notizie circa i rapporti tra la SOFIS e l'ente minerario siciliano, da un lato, e il gruppo ENI dall'altro, nonché sulla possibilità di realizzare interventi delle partecipazioni statali nella regione siciliana.

Il seguito della discussione è quindi rinviato alla prossima seduta.

La seduta termina alle ore 13.

ISTRUZIONE (6^a)

MERCOLEDÌ 6 OTTOBRE 1965

*Presidenza del Presidente
RUSSO*

Interviene il Ministro della pubblica istruzione Gui.

La seduta è aperta alle ore 10,15.

IN SEDE REFERENTE

« Modificazioni alla legge 13 marzo 1958, n. 165, concernente i concorsi per merito distinto degli insegnanti della scuola elementare, secondaria ed artistica » (1236), d'iniziativa dei deputati Buzzi ed altri e Titomanlio Vittoria, approvato dalla Camera dei deputati.
(Seguito dell'esame e richiesta di assegnazione in sede deliberante).

Il Presidente ricorda che nella seduta del 7 luglio il disegno di legge è stato già esaminato dalla Commissione; in considerazione del lungo tempo intercorso, invita il senatore Baldini a riassumere la sua relazione.

Il senatore Baldini richiama le linee essenziali della relazione svolta, favorevole all'approvazione del disegno di legge, e rinnova la proposta, già formulata, che la Commissione chieda l'assegnazione del disegno di legge in sede deliberante.

Segue quindi un'ampia discussione. Il senatore Donati chiede chiarimenti circa le modalità di applicazione dell'articolo 3, che prevede l'utilizzazione di posti non coperti nei concorsi per merito distinto, banditi dopo l'entrata in vigore della legge n. 165 del 1958.

Il senatore Morabito prospetta l'opportunità che sia eliminato il limite minimo, previsto dall'articolo 1, dei 7/10 in ciascuna delle prove di esame.

Il senatore Piovano, favorevole, a nome del Gruppo comunista, al disegno di legge, prospetta tuttavia l'opportunità di una Commissione unica nazionale, che garantisca uniformità di giudizio; chiede inoltre al Ministro di indicare i criteri con i quali procederà alla compilazione della tabella per la valutazione dei titoli.

Favorevole al disegno di legge si dichiara anche il senatore Moneti.

Dopo una breve replica del relatore, che risponde in particolare alle obiezioni formulate dal senatore Donati, prende la parola il ministro Gui. Egli richiama le finalità del disegno di legge, inteso a rendere più largamente operante la norma relativa ai concorsi per merito distinto riducendo a 7/10 il punteggio minimo richiesto e garantendo maggiore uniformità di giudizio mediante la determinazione, in un'apposita tabella, di

precisi criteri per la valutazione dei titoli. Replicando agli oratori che hanno partecipato alla discussione, il Ministro dichiara quindi di non ritenere possibile un ulteriore abbassamento del punteggio minimo richiesto, incompatibile, a suo avviso, col concetto stesso di merito distinto; precisa altresì che la tabella non è stata ancora predisposta dal Ministero, ma che come titolo di servizio potrà essere considerato soltanto l'effettivo insegnamento prestato. Per quanto riguarda i chiarimenti chiesti dal senatore Donati, osserva che non si tratta, nell'articolo 3, di cattedre da coprire, ma di contingenti annuali, che possono, senza alcun inconveniente, essere utilizzati anche negli anni successivi.

Al termine della discussione, la Commissione unanime, col consenso del Ministro, dà mandato al Presidente di chiedere l'assegnazione del disegno di legge in sede deliberante.

« Istituzione del ruolo dei professori aggregati per le Università e gli Istituti di istruzione universitaria » (696).

« Istituzione del ruolo dei professori universitari aggregati » (282), d'iniziativa dei senatori Fortunati ed altri.
(Seguito dell'esame e rinvio).

A conclusione dell'ampia discussione svolta, la Commissione ascolta l'intervento del Ministro.

Egli ricorda che la Commissione d'indagine, dopo aver studiato il problema dell'istituzione dei professori aggregati, già da tempo in discussione negli ambienti universitari, sollecitò il Ministro a provvedere all'istituzione stessa prima ancora che fosse concluso il lavoro della Commissione di indagine e indipendentemente dal nuovo piano di sviluppo della scuola. A sua volta, il Consiglio superiore consentì sulla richiesta formulata dalla Commissione d'indagine: e appunto su tali basi il Governo ha presentato, all'inizio della corrente legislatura, il suo disegno di legge.

Il Ministro delinea quindi la figura del professore universitario aggregato, quale emerge dal disegno di legge governativo, sottolineando in particolare due punti: l'assegnazione dell'aggregato ad una facoltà e non a una singola cattedra e la indicazione, nell'articolo 3, dei compiti dell'aggregato medesimo, che saranno precisati di volta in

volta dalle facoltà, e fra i quali è previsto lo svolgimento di corsi ufficiali paralleli a quelli del professore titolare, ove particolari circostanze lo richiedano.

Il Ministro sottolinea poi che il problema degli aggregati è ormai maturo, specie in alcune facoltà, e che la istituzione del nuovo ruolo rappresenterà anche un incentivo per gli assistenti di ruolo, che non raggiungono la cattedra universitaria, a proseguire il loro studio e a svolgere con costante impegno le loro funzioni nella vita universitaria.

Il Ministro conclude il suo intervento rilevando l'orientamento generale della Commissione, favorevole all'istituzione del nuovo ruolo dei professori aggregati, ed esprimendo l'avviso che i singoli problemi sollevati nel corso della discussione generale potranno essere meglio definiti in sede di esame degli articoli.

Il Presidente, nel rinviare ad altra seduta il seguito del dibattito sui due disegni di legge, invita i senatori che intendono presentare emendamenti a farlo entro la settimana in corso, per consentire alla Commissione di iniziare al più presto l'esame degli articoli.

La seduta termina alle ore 11,30.

LAVORI PUBBLICI, TRASPORTI, POSTE E MARINA MERCANTILE (7ª)

MERCOLEDÌ 6 OTTOBRE 1965

*Presidenza del Presidente
GARLATO*

Intervengono i Sottosegretari di Stato per le finanze Vetrone e per i lavori pubblici de' Cocci.

La seduta ha inizio alle ore 9,45.

IN SEDE REFERENTE

« Conversione in legge del decreto-legge 6 settembre 1965, n. 1022, recante norme per l'incentivazione dell'attività edilizia » (1345).

(Seguito dell'esame e rinvio).

Dopo un breve dibattito di carattere procedurale, la Commissione esamina il titolo I del decreto-legge.

Partecipano alla discussione il presidente Garlato, il relatore Zannier, il sottosegretario de' Cocci ed i senatori Adamoli, Crollanza, Giacomo Ferrari, Gaiani, Genco, Chiariello, Fabretti, Tomassini, Jodice e Giancane.

In primo luogo il dibattito si sofferma su un emendamento proposto dai senatori Adamoli ed altri, tendente a concentrare nel titolo I tutti gli stanziamenti previsti dal Governo per l'intero provvedimento, sopprimendo, in conseguenza, il titolo II del decreto. Il senatore Adamoli chiarisce, a questo proposito, che la sua parte intende concentrare tutte le disponibilità finanziarie nell'incentivazione dell'edilizia economica e popolare, senza far ricorso al sistema, a suo giudizio insoddisfacente da numerosi punti di vista, previsto nel titolo II. Si dichiarano contrari a tale emendamento, anche a nome dei rispettivi Gruppi, i senatori Crollanza, Genco, Chiariello e Jodice, nonchè il relatore Zannier e il Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici: essi affermano che, se fosse accolto l'emendamento in questione, si frustrerebbero in gran parte le finalità che il decreto si propone e si avrebbe, tra l'altro, un volume di costruzioni sensibilmente inferiore.

L'emendamento sopra citato è quindi respinto. È parimenti respinto un emendamento proposto dal senatore Tomassini, tendente ad aumentare il finanziamento di cui al titolo I del decreto.

A seguito dell'approvazione di altre modificazioni di carattere prevalentemente formale, l'articolo 1 del decreto-legge risulta così formulato:

« Per provvedere alla concessione di contributi in annualità per la costruzione di alloggi popolari a cura degli Istituti autonomi per le case popolari, dell'INCIS, dell'ISES e di cooperative edilizie, nonchè degli enti, istituti e società di cui all'articolo 16 del testo unico sull'edilizia economica e popolare approvato con regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165, e successive modificazioni, sono autorizzati limiti di impegno, ai sensi della legge 2 luglio 1949, n. 408, e successive modificazioni, nella misura di lire 1 miliardo per l'anno finanziario 1965, di lire 3 miliardi e 500 milioni per l'anno finanziario 1966 e di lire 1 miliardo e 500 milioni per l'anno finanziario 1967 ».

Per quanto riguarda l'articolo 2 del decreto, la discussione si svolge prevalentemente su un emendamento proposto dai senatori Adamoli ed altri, tendente a stabilire che i programmi di costruzione di cui all'articolo precedente debbano essere attuati nell'ambito dei piani di zona di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167, adottati o approvati, e dei programmi di attuazione di cui all'articolo 11 della stessa legge.

Respinto tale emendamento — per la cui illustrazione i rappresentanti dei vari gruppi si richiamano all'ampio dibattito svolto in sede di discussione generale —, respinti inoltre gli emendamenti subordinati proposti dagli stessi senatori e dal senatore Tomassini, ritirato un emendamento dei senatori Chiariello ed altri, l'articolo 2 del decreto risulta approvato nel seguente nuovo testo, proposto dal relatore:

« I programmi di costruzione di cui agli articoli precedenti devono essere attuati nell'ambito dei piani di zona, di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167, adottati o approvati.

Le costruzioni possono essere realizzate previa autorizzazione del Provveditore regionale alle opere pubbliche, sentito il parere del sindaco del comune interessato, anche su aree:

a) comprese nei piani di zona e non incluse nei programmi comunali di utilizzo, di cui all'articolo 11 della legge 18 aprile 1962, n. 167, purchè siano già dotate dei servizi indispensabili, ovvero la loro urbanizzazione sia prevista nel successivo biennio, ovvero, infine, i proprietari siano disposti ad urbanizzarle a loro spese, ai sensi dell'articolo 3 della legge 21 luglio 1965, n. 904;

b) non comprese nei piani di zona, quando non vi siano nell'ambito di detti piani aree urbanizzate e non sia prevista la possibilità di urbanizzazione nel successivo biennio e sempre che risulti che le aree prescelte saranno dotate entro il successivo biennio dei servizi pubblici indispensabili e la loro utilizzazione sia conforme alla previsione dei piani regolatori, adottati od approvati, e dei programmi di fabbricazione.

Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai programmi di edilizia popolare in virtù di precedenti leggi sulla edilizia economica e popolare ».

All'articolo 3 del decreto non sono apportate modificazioni.

La seduta, sospesa alle ore 12,40, riprende alle ore 17.

La Commissione passa all'esame del titolo II, che prevede agevolazioni creditizie per l'edilizia.

Partecipano al dibattito il presidente Garlato, il relatore Zannier, il sottosegretario de' Cocci ed i senatori Crollalanza, Gaiani, Genco, Jodice, Adamoli, Chiarello e Focaccia.

All'articolo 4, viene affrontato anzitutto il problema riguardante l'opportunità di includere tra gli enti autorizzati a concedere mutui agevolati in favore dell'edilizia (oltre agli Istituti di credito edilizio e fondiario) le Casse di risparmio ed i Monti di credito su pegno di prima categoria; l'inclusione delle prime è suggerita nel parere della Commissione finanze e tesoro e proposta in emendamenti dei senatori Gaiani ed altri e dei senatori Chiariello ed altri; l'aggiunta dei suddetti Monti di credito su pegno è proposta nello stesso emendamento Gaiani. Al termine di un ampio dibattito, la Commissione, pur orientata favorevolmente, nella sua maggioranza, all'inclusione dei suddetti istituti tra quelli abilitati a concedere mutui del tipo previsto nel decreto, tuttavia, tenuto conto della delicatezza dell'argomento e delle sue gravi implicazioni nel sistema creditizio, decide di prospettare all'Assemblea plenaria la questione, rimettendo ad essa ogni decisione in merito.

Si passa quindi all'esame di un altro emendamento proposto dai senatori Gaiani ed altri, tendente a sopprimere la disposizione del decreto per la quale mutui agevolati, entro il limite massimo del 25 per cento dell'ammontare complessivo delle operazioni effettuate ai sensi del titolo II, possono essere concessi per l'acquisto di abitazioni già costruite. Tale emendamento non è approvato dalla Commissione.

Sono invece approvati alcuni emendamenti di carattere prevalentemente formale proposti dal relatore, a seguito dei quali i primi due commi dell'articolo 4 del decreto risultano così formulati:

« Gli Istituti di credito fondiario ed edilizio sono autorizzati, anche in deroga a disposizioni legislative e statutarie, a concedere

re i mutui per l'attuazione, secondo le disposizioni di cui al presente titolo, di un programma straordinario per favorire la costruzione e l'acquisto di abitazioni rispondenti ai requisiti di cui al successivo articolo 8, sino all'importo del 75 per cento della spesa necessaria per l'acquisizione dell'area e la realizzazione della costruzione o del valore accertato dell'immobile da acquistare.

I mutui possono essere concessi per l'acquisto di abitazioni entro il limite massimo del 25 per cento dell'ammontare complessivo delle operazioni di mutuo effettuate ai sensi del presente titolo, sempre che trattisi di abitazioni già costruite che abbiano ottenuto la dichiarazione di abitabilità in data non anteriore al 1° gennaio 1964 o in corso di costruzione alla data di entrata in vigore del presente decreto e che non siano state oggetto di precedenti alienazioni ».

Quindi, a causa del contemporaneo svolgimento di votazioni in Assemblea, il seguito dell'esame del disegno di legge è rinviato alla seduta di domani.

La seduta termina alle ore 18,50.

AGRICOLTURA (8°)

MERCOLEDÌ 6 OTTOBRE 1965

*Presidenza del Presidente
DI ROCCO*

Interviene il Ministro dell'agricoltura e delle foreste Ferrari-Aggradi.

La seduta ha inizio alle ore 10,15.

IN SEDE REFERENTE

« Norme per la determinazione dei canoni per l'affrancazione dei fondi gravati da canoni enfiteutici, censi, livelli ed altre prestazioni fondiarie perpetue » (281), d'iniziativa dei senatori Compagni ed altri.

« Norme sull'enfiteusi in Sicilia » (287), d'iniziativa dei senatori Cipolla ed altri.

« Passaggio in enfiteusi e modalità di affrancazione delle terre incolte assegnate alle cooperative agricole » (423), d'iniziativa dei senatori Gomez d'Ayala ed altri.

« **Norme in materia di enfiteusi e prestazioni fondiarie perpetue** » (817), d'iniziativa dei senatori Braccesi ed altri.

« **Norme sull'affrancazione di fondi rustici** » (1183), d'iniziativa del senatore Schietroma.

(Seguito dell'esame e rinvio).

Si svolge anzitutto un dibattito procedurale in merito ad una richiesta presentata dai senatori liberali, tendente a rinviare di due settimane la prosecuzione del dibattito: vi prendono parte i senatori Cataldo, Carelli, Gomez D'Ayala e il Presidente. La Commissione riprende quindi l'esame del disegno di legge, nel testo redatto dalla Sottocommissione.

Il relatore, senatore Militeri, manifesta forti perplessità sull'articolo 1 del testo suddetto, avendo avuto modo recentemente di constatare la lentezza con cui operano le Commissioni provinciali di cui all'articolo 2 della legge 12 giugno 1962, n. 567, e la disparità dei criteri che in esse vengono seguiti.

Le argomentazioni del relatore sono condivise dal Ministro, anch'egli favorevole alla fissazione di un criterio automatico, basato su un coefficiente da applicarsi al reddito dominicale del 1939, dato anche il pericolo — rilevato dal relatore — che i coltivatori più meritevoli finiscano col pagare più degli altri. Concludendo, l'onorevole Ferrari-Aggradi si dichiara propenso ad un accantonamento dei primi due articoli del testo e alla soppressione dell'articolo 3, mentre è favorevole agli altri articoli proposti dalla Sottocommissione.

Successivamente, dopo un breve intervento del senatore Gomez D'Ayala sul problema del coefficiente automatico da applicarsi al reddito dominicale, prende la parola il senatore Schietroma. Ricordate le inevitabili, forti spese legali cui andrebbero incontro le parti, spese insostenibili per i piccoli enfiteuti, e considerato che le facilitazioni previste per l'enfiteuta ordinario non valgono per l'enfiteuta straordinario, l'oratore si dichiara perplesso circa l'eventualità che possa essere approvata l'istituzione del coefficiente automatico. Comunque, se la Commissione accogliesse la disposizione che prevede un limite massimo ed altresì l'intervento delle Commissioni provinciali, occorrerebbe,

secondo il senatore Schietroma, cercare una formula per la quale il colono possa adire il magistrato ed ottenere un temperamento della cifra di affrancazione, ove questa risultasse iniqua.

A giudizio del senatore Carelli, che interviene subito dopo, i coefficienti dovrebbero variare da regione a regione, in considerazione delle situazioni locali e in funzione dei prezzi. Concludendo, l'oratore suggerisce la riconvocazione della Sottocommissione nominata il 2 dicembre 1964.

Prende successivamente la parola il senatore Milillo. A suo avviso, il testo non raggiunge lo scopo che si prefigge, quello cioè di snellire la procedura di affrancazione. A sostegno di tale tesi, l'oratore sottolinea le varie fasi del procedimento di affrancazione e si domanda se la Sottocommissione, nel redigere il testo, abbia ben considerato la norma dell'articolo 972 del Codice civile, che contempla il diritto di devoluzione, il quale contrasta col provvedimento in esame e andrebbe abolito, dovendo l'affrancazione prevalere in ogni caso.

A questo punto il senatore Bolettieri avanza la proposta che la Commissione approvi gli articoli sui quali non vi è contrasto.

Il senatore Cipolla, pur aderendo alla tesi del relatore e del Ministro, dissente sulla determinazione del moltiplicatore previsto dal quarto comma dell'articolo 1 e sulla formulazione dell'articolo 4. Accenna poi al problema delle false usucapioni, cioè ai censi privi di titolo, e infine alla possibilità di modificare l'ultimo articolo della legge 25 febbraio 1963, n. 327, sulle colonie miglioratarie.

Nel rinviare il seguito dell'esame dei disegni di legge ad altra seduta, il Presidente, sulla base della proposta fatta dal senatore Carelli, dà mandato alla Sottocommissione di riconvocarsi per la rielaborazione dell'articolo 1.

SULL'ASSEGNAZIONE DEL DISEGNO DI LEGGE N. 1315.

Prima che sia tolta la seduta, il senatore Carelli propone di chiedere al Presidente del Senato che il disegno di legge n. 1315, da lui presentato e assegnato alla Commissione in sede referente, sia trasferito alla sede deliberante.

Il Ministro dell'agricoltura avanza talune riserve, per le quali chiede che si soprasseda sulla proposta e si decida eventualmente su di essa in una delle prossime sedute.

La seduta termina alle ore 11,50.

INDUSTRIA (9ª)

MERCOLEDÌ 6 OTTOBRE 1965

Presidenza del Presidente
BUSSI

Interviene il Ministro dell'industria e del commercio Lami Starnuti.

La seduta ha inizio alle ore 10,15.

IN SEDE REFERENTE

« **Norme sulla composizione del Consiglio direttivo dell'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta** » (1328), d'iniziativa del deputato Alesandrini, approvato dalla Camera dei deputati. (Esame).

Il senatore Molinari, relatore, illustra le finalità che il provvedimento si propone di conseguire mediante la modificazione degli organi direttivi dell'Ente in questione. Lo oratore si sofferma poi ampiamente sull'attività svolta dall'Ente fin dalla sua istituzione (avvenuta con una legge del 1935) e sulle benemeritenze da esso acquisite durante tale periodo.

Avviandosi alla conclusione il senatore Molinari — dopo avere insistito sull'urgenza del provvedimento — propone alla Commissione di chiedere al Presidente del Senato la assegnazione del provvedimento stesso in sede deliberante, in analogia all'*iter* da esso seguito presso l'altro ramo del Parlamento.

Il senatore Veronesi comunica di avere già espresso il suo avviso contrario all'assegnazione in sede deliberante. Dopo avere manifestato il proprio convincimento favorevole allo scioglimento dell'Ente, l'oratore chiarisce di non essere avverso alle provvidenze per la stampa, che a suo avviso dovrebbero anzi essere coordinate e passate alla competenza della Presidenza del Consiglio;

aggiunge che scarsa o nulla è stata, a suo avviso, l'attività dell'Ente di cui trattasi in parecchi settori, tra cui quello della riforestazione.

Infine l'oratore muove alcune osservazioni su aspetti particolari del provvedimento, lamentando — fra l'altro — una scarsa precisione di criteri giuridici al punto b) dell'articolo unico.

Il senatore Francavilla dichiara di concordare con la proposta del relatore circa il passaggio in sede deliberante del disegno di legge, anche perchè quest'ultimo non riguarda una ristrutturazione funzionale dell'Ente, ma solo l'aspetto particolare di una legittima ed opportuna normalizzazione dei suoi organi dirigenti.

Il senatore Bernardi concorda col precedente oratore, anche nell'intento di porre fine alla gestione commissariale.

Dopo che negli stessi termini si è pronunciato il senatore Perugini, il senatore Mongelli presenta un ordine del giorno, per precisare i criteri di inserimento di un rappresentante della stampa in seno al Consiglio di amministrazione dell'Ente.

Il senatore Trabucchi rileva che la tesi espressa dal senatore Veronesi non è in opposizione al provvedimento in esame: infatti, a suo avviso, la prima esigenza è di porre fine alla gestione commissariale; ciò tuttavia non può impedire al Senato di approfondire in un secondo tempo il problema dell'utilità e dell'opportunità politica e sociale dell'Ente, anche tenendo conto delle osservazioni del senatore Veronesi.

Dopo che il senatore Veronesi ha precisato che la posizione da lui assunta è di natura personale, il senatore Audisio presenta ed illustra un ordine del giorno del Gruppo comunista, in cui s'invita il Governo ad intervenire con adeguati suggerimenti presso i propri rappresentanti nel Consiglio direttivo dell'Ente per la cellulosa e la carta, affinchè operino sempre tenendo presenti le esigenze ed i legittimi interessi dei pioppicoltori italiani coltivatori diretti.

Il relatore Molinari, replicando agli oratori intervenuti nel dibattito, dichiara di concordare con le osservazioni fatte in obiezione alla tesi del senatore Veronesi e prende atto che queste ultime esprimono una posizione personale e non di Gruppo; con-

clude proponendo di accogliere l'ordine del giorno del senatore Mongelli e quello del senatore Audisio.

Il Presidente osserva che, stante la posizione assunta dal senatore Veronesi, non si ravvisa l'opportunità che la Commissione chieda l'assegnazione del provvedimento in sede deliberante e che, pertanto, l'esame dev'essere concluso in sede referente.

Il ministro Lami Starnuti, dopo avere ringraziato il relatore per la sua chiara esposizione, ribadisce le finalità e l'urgenza del disegno di legge, che tende a normalizzare gli organismi direttivi dell'Ente secondo la decisione del Consiglio di Stato, e si rammarica del fatto che la posizione assunta dal senatore Veronesi ritardi l'approvazione del provvedimento.

Il Ministro dichiara anche di accogliere gli ordini del giorno presentati dai senatori Mongelli e Audisio, e si augura che il provvedimento sia portato al più presto all'esame dell'Assemblea.

Il senatore Veronesi precisa che la sua posizione non va intesa come volontà di ritardare l'iter del provvedimento.

Quindi il presidente Bussi, anche su invito del senatore Francavilla, dichiara che si renderà interprete presso il Presidente del Senato dell'esigenza di una sollecita discussione del provvedimento in Assemblea.

La Commissione infine approva la relazione del senatore Molinari.

IN SEDE DELIBERANTE

« Modifiche all'articolo 6 della legge 11 agosto 1960, n. 933, istitutiva del Comitato nazionale per l'energia nucleare » (Stralciato dal disegno di legge: « Concessione al Comitato nazionale per l'energia nucleare di un contributo statale di lire 150 miliardi per il quinquennio 1965-69 e di un contributo statale di lire 150 miliardi per il quinquennio 1965-69 e di un contributo statale di lire 7.500 milioni per il periodo finanziario 1° luglio-31 dicembre 1964 e modifiche alla legge 11 agosto 1960, n. 933 » [962]) (962-bis).

(Seguito della discussione e rinvio).

Il relatore, senatore Zannini, si richiama ai precedenti dibattiti sul CNEN e riassume anche i lavori a suo tempo svolti dalla Sottocommissione incaricata di esaminare la materia. L'oratore fa presente l'urgenza di un provvedimento di ristrutturazione del-

l'Ente e ricorda che il Ministro concordava con alcuni orientamenti della Commissione. Dopo avere precisato tali orientamenti, il senatore Zannini si sofferma in particolare sui rapporti tra l'Istituto nazionale di fisica nucleare ed il Comitato nazionale per l'energia nucleare: chiede quindi al Ministro, a nome della Commissione, di volersi adoperare per una rapida definizione dei problemi relativi ai due istituti.

Il ministro Lami Starnuti ricorda la posizione da lui stesso più volte esplicitamente assunta, che coincide con quella della Commissione; aggiunge di aver fatto già presente per iscritto al Presidente del Consiglio questi suoi convincimenti (soprattutto in ordine alla presidenza del CNEN, che non può coincidere ulteriormente con la carica di Ministro dell'industria).

Rileva quindi che tesi diverse sono attualmente dibattute a livello di Governo in ordine alla struttura dell'Ente ed al controllo sul medesimo.

Il Ministro dichiara, inoltre, che ad una riorganizzazione giuridica del CNEN — connessa anche a quella dell'INFN — si potrebbe procedere indipendentemente dalla posizione che il Governo assumerà sul problema del controllo dei due organismi; conclude affermando che, se la questione non verrà definita in tempo utile, egli stesso la porterà all'esame del Consiglio dei ministri.

Il senatore Montagnani Marelli sottolinea l'urgenza di una ristrutturazione dell'Ente; si sofferma in particolare sull'astrattezza della distinzione tra ricerca applicata e ricerca fondamentale, arrivando alla conclusione che il CNEN non può essere smembrato in base a tale distinzione e che esso va sottoposto al controllo del Ministero dell'industria.

Propone quindi un ordine del giorno, che invita il Ministro dell'industria a presentare, entro un periodo di tempo determinato, un organico disegno di legge sulla materia, oppure emendamenti al provvedimento stralcio attualmente all'esame della Commissione.

Il senatore Vecellio dichiara di concordare sull'esigenza che il controllo del CNEN sia affidato al Ministero dell'industria e si augura che l'Ente sia al più presto ristrutturato.

Il relatore Zannini, nel dare atto al Ministro dell'industria dell'attività intensa da lui svolta per realizzare gli scopi per i quali egli stesso si è più volte impegnato, ribadisce il suo avviso che il CNEN debba restare sottoposto al controllo del Ministero dell'industria e che anche il problema della strutturazione giuridica dell'INFN debba essere risolto tenendo presente l'esigenza dei più stretti contatti tra i due Enti. Conclude invitando il Ministro a stabilire un termine, entro il quale la Commissione possa esaminare la materia.

Il Presidente Bussi sottolinea le difficoltà nelle quali si svolge l'opera del Ministro, rileva l'urgenza del provvedimento ed osserva che, essendo la Commissione già investita del problema in sede deliberante, l'ordine del giorno proposto dal senatore Montagnani Marelli potrebbe essere superfluo; aggiunge che porrà nuovamente all'ordine del giorno il provvedimento per la fine del mese di novembre, non potendo la Commissione essere responsabile di ulteriori ritardi.

Il ministro Lami Starnuti si impegna a farsi interprete dell'urgenza di una definizione del problema presso il Consiglio dei ministri.

Il relatore ed i senatori Francavilla, Mongelli e Montagnani Marelli, preso atto delle dichiarazioni del Ministro, concordano con la proposta del Presidente Bussi (che viene accolta da tutta la Commissione) e ribadiscono la necessità di completare al più presto l'esame del provvedimento.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 12.

LAVORO (10^a)

MERCOLEDÌ 6 OTTOBRE 1965

Presidenza del Presidente
Simone GATTO
indi del Vicepresidente
FIORE

Interviene il Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale Martoni.

La seduta ha inizio alle ore 10.

IN SEDE REFERENTE

« Tutela del lavoro minorile » (1125).

(Esame e rinvio).

Riferisce il senatore Macaggi, il quale pone anzitutto in rilievo l'attualità di una revisione delle disposizioni concernenti la tutela del lavoro minorile, in considerazione soprattutto delle mutate tecniche di lavoro e dell'obbligo scolastico protratto fino al 14° anno di età. Dopo aver quindi sottolineato l'esigenza di porre freno al diffondersi del grave fenomeno dell'occupazione minorile abusiva, dovuto alla mancanza di scrupoli di taluni datori di lavoro, preoccupati solo di ridurre i costi di produzione, il relatore illustra dettagliatamente il disegno di legge, soffermandosi sulle deroghe al limite minimo di età di 15 anni sugli orari di lavoro e sui riposi, nonché sulle visite mediche preventive.

Concludendo il suo intervento, il senatore Macaggi esprime l'opinione che il disegno di legge meriti, nel complesso, il voto favorevole della Commissione, alla quale sottopone tuttavia alcune modifiche delle norme concernenti la tutela previdenziale dei minori.

Si apre quindi la discussione.

Il senatore Trebbi, ricordate le denunce più volte effettuate dalla sua parte politica, anche in seno alla 10^a Commissione, circa lo sfruttamento del lavoro minorile, dichiara di ritenere che il disegno di legge rappresenti un notevole passo avanti rispetto alla legislazione vigente, ma non esaurisca il problema di una efficace tutela dei giovani, problema che può essere risolto solo mediante una radicale modificazione delle strutture economiche e sociali del Paese.

Passando quindi ad esaminare il contenuto del provvedimento, il senatore Trebbi ritiene ingiusta l'affermazione di un concorso di responsabilità da parte dei genitori, nei casi di assunzione al lavoro di ragazzi al di sotto dell'età minima, ed afferma che lo Stato deve garantire il rispetto dell'obbligo scolastico per mezzo di provvidenze economiche che consentano l'effettiva frequenza dei corsi. L'oratore si sofferma infine su quegli articoli del disegno di legge che, a suo avviso, meritano di essere corretti e

preannuncia, a tale proposito, la presentazione di emendamenti.

Il senatore Di Prisco afferma che la relazione introduttiva e il disegno di legge offrono seri elementi per affrontare in modo organico il problema della tutela del lavoro minorile. Egli ritiene che opportuni miglioramenti al testo governativo potranno essere introdotti dalla Commissione, la quale dovrà tener conto della norma costituzionale relativa alla frequenza della scuola d'obbligo, evitando qualsiasi deroga all'età minima per l'assunzione al lavoro.

Il senatore Cesare Angelini si dichiara d'accordo sul pieno rispetto dell'età minima e si sofferma quindi sulla responsabilità dei genitori nell'avviamento al lavoro dei fanciulli.

Il senatore Bettoni, dopo aver convenuto sulla necessità di garantire in modo effettivo la frequenza scolastica dei ragazzi, s'intrattiene sul problema della tutela previdenziale dei minori che prestino attività lavorativa in violazione delle norme di legge ed avanza alcuni suggerimenti per un più efficace controllo da parte degli Ispettorati del lavoro.

Il senatore Pezzini osserva che il disegno di legge risponde pienamente alla finalità indicata nella relazione introduttiva, che è quella di ampliare la sfera di protezione dei minori, in conformità anche agli impegni assunti dall'Italia con la ratifica delle Convenzioni dell'Organizzazione internazionale del lavoro. L'oratore osserva poi che gli articoli 25 e 26, concernenti rispettivamente la tutela previdenziale e le sanzioni, investono delicati problemi di ordine giuridico; sostiene pertanto l'opportunità di rinviare l'esame del disegno di legge, in attesa del parere della Commissione Giustizia, tuttora non pervenuto.

Il senatore Boccassi afferma che il numero dei ragazzi occupati abusivamente raggiunge entità notevoli e ritiene pertanto indispensabile, oltre ad una revisione delle norme vigenti, un'efficace attività di controllo da parte degli Ispettorati del lavoro. Quindi, assieme al senatore Brambilla, chiede che il rappresentante del Governo fornisca precisi dati sull'occupazione dei minori.

Il senatore Bermani, premesso che il disegno di legge governativo costituisce un concreto contributo alla disciplina del lavoro minorile, si sofferma su talune questioni, concernenti la responsabilità dei genitori, la definizione dei lavori leggeri e la frequenza scolastica, che, a suo avviso, meritano un attento esame da parte della Commissione.

Infine, dopo interventi del senatore Bera, contrario alla riduzione del limite di età per i ragazzi occupati in lavori agricoli, e del senatore Rotta, che afferma il diritto del minore alla protezione assicurativa anche nel caso di assunzione al lavoro in violazione della legge, il Presidente rinvia il seguito dell'esame del disegno di legge ad altra seduta, annunciando che nel frattempo solleciterà la trasmissione del parere da parte della Commissione Giustizia.

« Modifiche alla legge 22 luglio 1961, n. 628, sull'ordinamento del Ministero del lavoro e della previdenza sociale » (1338), d'iniziativa dei deputati Quintieri e Nucci, approvato dalla Camera dei deputati.

(Esame e richiesta di assegnazione in sede deliberante).

Udita la relazione favorevole del senatore Torelli, la Commissione, all'unanimità, con l'assenso del rappresentante del Governo, decide di chiedere al Presidente del Senato che il disegno di legge sia assegnato in sede deliberante.

IN SEDE CONSULTIVA

« Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea sulla sicurezza sociale dei lavoratori dei trasporti internazionali, firmata a Ginevra il 9 luglio 1956 » (1207), approvato dalla Camera dei deputati.

(Parere alla 3ª Commissione).

Dopo una breve illustrazione del disegno di legge da parte del senatore Pezzini, la Commissione delibera di esprimere parere favorevole.

« Concessione di un assegno annuo a favore dei titolari di pensione a carico della Cassa per le pensioni ai sanitari e della Cassa per le pensioni agli ufficiali giudiziari e agli aiutanti ufficiali giudiziari » (1244).

(Parere alla 5ª Commissione).

Riferisce favorevolmente il senatore Maggì. La Commissione accoglie quindi l'in-

vito del Presidente per un miglior approfondimento del disegno di legge e ne rinvia l'esame ad altra seduta.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore Brambilla sollecita la discussione dei disegni di legge nn. 98 e 425, concernenti il trattamento previdenziale ed assistenziale dei lavoratori agricoli.

Il Presidente prende atto della suddetta richiesta.

La seduta termina alle ore 12,30.

IGIENE E SANITÀ (11^a)

MERCOLEDÌ 6 OTTOBRE 1965

Presidenza del Presidente
ALBERTI

Interviene il Ministro della sanità Mariotti.

La seduta ha inizio alle ore 10.

IN SEDE DELIBERANTE

« **Provvedimenti contro l'inquinamento atmosferico** » (923-Urgenza).

« **Provvedimenti contro l'inquinamento atmosferico** » (371-Urgenza), d'iniziativa dei senatori Scotti ed altri.

« **Misure contro l'inquinamento atmosferico** » (1314), d'iniziativa dei senatori Berlingieri ed altri.
(Seguito della discussione e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame degli articoli del nuovo testo proposto dal relatore, senatore Ferroni, e dalla Sottocommissione.

Nell'ultima parte del primo comma dell'articolo 4, dove si parla del presidente della Camera di commercio, viene proposto dal senatore Maccarrone un emendamento tendente a sopprimere le parole: « che potrà farsi coadiuvare da un esperto di sua fiducia ». Dopo interventi del relatore e dei senatori Zonca e D'Errico, contrari a modificare il testo originario, nonché dei senatori Cassini e Samek Lodovici e del Ministro, favorevoli

invece all'emendamento, quest'ultimo è approvato dalla Commissione.

Viene quindi respinto, dopo breve dibattito, un emendamento aggiuntivo all'ultimo comma dell'articolo 4, proposto dal senatore Maccarrone.

L'articolo 5 è approvato senza modifiche, dopo la reiezione di un emendamento dei senatori Veronesi e D'Errico e il ritiro di un emendamento del senatore Maccarrone.

All'articolo 6 vengono presentati emendamenti dai senatori Veronesi e D'Errico e dal senatore Maccarrone; dopo un dibattito, a cui prendono parte, oltre ai presentatori, i senatori Samek Lodovici, Perrino, Zonca e Tibaldi e il ministro Mariotti, i suddetti emendamenti sono ritirati o respinti e l'articolo è approvato nel testo della Sottocommissione. Il Ministro della sanità propone di discutere in sede di articolo 25 un emendamento proposto dal relatore all'articolo 6, riguardante la collaborazione tecnica e finanziaria tra Comune e Provincia per quanto riguarda le misure contro l'inquinamento atmosferico.

L'articolo 7 è approvato dopo che, su invito del Ministro, sono stati ritirati due emendamenti: l'uno sostitutivo, proposto dai senatori Veronesi e D'Errico, e l'altro aggiuntivo, presentato dai senatori Scotti ed altri.

Sull'articolo 8 si apre un ampio dibattito: vengono proposti vari emendamenti da parte del senatore Maccarrone e dei senatori Veronesi e D'Errico. Tali emendamenti sono in parte respinti dalla Commissione e in parte ritirati dagli stessi presentatori. Viene invece approvato un emendamento sostitutivo proposto dal Ministro Mariotti al secondo comma, il quale pertanto risulta così formulato: « Avverso la mancata approvazione del progetto dell'impianto, è ammesso ricorso, entro 30 giorni dalla notifica, al Prefetto, in quanto Presidente del Comitato provinciale dei Vigili del fuoco ».

All'ultimo comma dell'articolo stesso viene approvato un emendamento a firma dei senatori Samek Lodovici e Scotti, tendente

ad elevare l'ammenda per installazioni e trasformazioni abusive di impianti termici, da lire 100.000 a lire 1 milione.

Con tali modificazioni, l'articolo 8 è approvato nel suo insieme.

Il senatore Perrino presenta infine un ordine del giorno nel quale si auspica che tutti i Laboratori provinciali di igiene e profilassi vengano convenientemente attrezzati per l'accertamento del grado di inquinamento atmosferico.

Il seguito della discussione è quindi rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 13.

CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

2ª Commissione permanente

(Giustizia e autorizzazioni a procedere)

Giovedì 7 ottobre 1965, ore 10

In sede deliberante

Discussione del disegno di legge:

Deputati SERVELLO ed altri e PENNACCHINI. — Corruzione nell'esercizio dell'attività sportiva (1110) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

In sede referente

Esame dei disegni di legge:

1. PACE. — Abrogazione dell'articolo 126 dell'Ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, in materia di ammissibilità ai concorsi per uditori giudiziari (1179).

2. Deputati SABATINI ed altri. — Provvedimenti per l'acquisto di nuove macchine utensili (1332) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

3. Deputato AMATUCCI. — Elevazione dei termini per la cessazione dal servizio degli impiegati del ruolo tecnico-sanitario della carriera direttiva dell'Amministrazione degli Istituti di prevenzione e pena del Ministero di grazia e giustizia. (766) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

4. JODICE e PAPALIA. — Modifica del sistema elettorale stabilito dalla legge 24 marzo 1958, n. 195, per la elezione dei componenti magistrati del Consiglio superiore della Magistratura (615).

5. PERUGINI. — Istituzione della carriera esecutiva nel ruolo organico del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie (436).

6. NENCIONI e FRANZA. — Estensione alle diffusioni radio-televisive del diritto di rettifica previsto dall'articolo 8 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, recante disposizioni sulla stampa (19).

3ª Commissione permanente

(Affari esteri)

Giovedì 7 ottobre 1965, ore 10

In sede deliberante

Discussione dei disegni di legge:

1. Contributi dell'Italia al finanziamento delle Forze di Emergenza delle Nazioni Unite (UNEF) e delle Operazioni delle Nazioni Unite nel Congo (ONUC) (1248).

2. Modifica dell'articolo 3 del decreto legislativo 9 marzo 1948, n. 812, relativo all'Ordine della « Stella della Solidarietà italiana » (1279).

3. Aumento del contributo annuo a favore del Comitato internazionale della Croce rossa (1304) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

4. Partecipazione dell'Italia all'Esposizione universale di Montreal del 1967 (1344).

In sede referente

Esame dei disegni di legge:

1. Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea sulla sicurezza sociale dei lavoratori dei trasporti internazionali, firmata a Ginevra il 9 luglio 1956 (1207) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

2. Adesione all'Accordo relativo ai marinai rifugiati, adottato a L'Aja il 23 novembre 1957 e sua esecuzione (1211).

3. Ratifica ed esecuzione del Protocollo n. 1 annesso alla Convenzione universale sul diritto d'autore concernente la protezione delle opere degli apolidi e dei rifugiati, firmato a Ginevra il 6 settembre 1952 (1218).

4. Ratifica ed esecuzione dei Procolli 2 e 3 addizionali alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmati a Strasburgo il 6 maggio 1963 (1228).

5. Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica federale di Germania relativo alla protezione delle indicazioni di provenienza, delle denominazioni di origine e di altre denominazioni geografiche, concluso a Bonn il 23 luglio 1963 con annessi Protocollo in pari data e Scambio di Note effettuato a Bonn il 14 maggio 1964 (1229).

6. Adesione ai seguenti Atti internazionali e loro esecuzione:

Convenzione contro la discriminazione nel campo dell'insegnamento, adottata a Parigi il 14 dicembre 1960; Protocollo che istituisce una Commissione di conciliazione delle controversie tra Stati parti della Convenzione contro la discriminazione nel campo dell'insegnamento, adottato a Parigi il 10 dicembre 1962 (1249).

7. Ratifica ed esecuzione dell'Accordo europeo relativo allo scambio dei reattivi per la determinazione dei gruppi sanguigni, con Protocollo ed Annessi, firmato a Strasburgo il 14 maggio 1962 (1268) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

8. Ratifica ed esecuzione del quarto Protocollo addizionale all'Accordo generale sui privilegi e le immunità del Consiglio d'Europa, firmato a Parigi il 16 dicembre 1961 (1269) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

9. Approvazione ed esecuzione del terzo e quarto Protocollo di proroga dell'Accordo di Meyrin del 1° dicembre 1960, istitutivo di una Commissione preparatoria per la collaborazione europea nel campo delle ricerche spaziali, firmati a Parigi rispettivamente il 21 giugno 1963 ed il 13 dicembre 1963 (1270) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

10. Ratifica ed esecuzione della Convenzione concernente le misure da prendere dagli Stati membri dell'Unione dell'Europa occidentale per permettere all'Agenzia per il controllo degli armamenti di esercitare efficacemente il controllo e che stabilisce la garanzia d'ordine giurisdizionale prevista dal Protocollo n. 4 del Trattato di Bruxelles, modificato dai Protocolli di Parigi del 23 ottobre 1954, firmata a Parigi il 14 dicembre 1957 (1290-*Urgenza*).

In sede consultiva

Parere sui disegni di legge:

1. Istituzione di un brevetto nel settore dei medicinali e istituzione di una licenza nell'interesse della sanità per l'uso non esclusivo delle relative invenzioni brevettate (1278).

2. Esenzione dall'imposta di registro sui contratti di locazione degli immobili adibiti ad uffici delle rappresentanze diplomatiche e consolari estere e ad abitazione del personale delle rappresentanze stesse (1288).

3. MEDICI e CESCHI. — Aumento del contributo annuo, previsto dalla legge 22 novembre 1961, n. 1323, a favore della Società europea di cultura (SEC), con sede in Venezia (1324).

5ª Commissione permanente

(Finanze e tesoro)

*Giovedì 7 ottobre 1965, ore 9,30**In sede referente*

Seguito dell'esame dei disegni di legge:

1. Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1966 (1343).

- Stato di previsione dell'entrata per l'anno finanziario 1966 (**Tabella 1**).
- Stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro (**Tabella 2**).
- Stato di previsione della spesa del Ministero delle partecipazioni statali (**Tabella 18**).

2. Concessione al Governo di una delega legislativa per la modifica e l'aggiornamento delle disposizioni legislative in materia doganale (695).

7ª Commissione permanente

(Lavori pubblici, trasporti, poste e telecomunicazioni, marina mercantile)

*Giovedì 7 ottobre 1965, ore 9,30**In sede referente*

Seguito dell'esame del disegno di legge:

Conversione in legge del decreto-legge 6 settembre 1965, n. 1022, recante norme per l'incentivazione dell'attività edilizia (1345).

*Licenziato per la stampa
dall'Ufficio delle Commissioni parlamentari alle ore 21,15*